



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 3 MARZO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 02 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

RECLAMO N. 85 della società S.C.D. CUTURELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica allenatore MURFONE Francesco fino al 18.03.2009, squalifica calciatore CASALINUOVO Salvatore fino al 30.06.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del suddetto calciatore Casalnuovo Salvatore, responsabile di comportamento gravemente irrispettoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro, per avergli gettato la maglietta in faccia a seguito della propria espulsione per doppia ammonizione decretata al 29° del 2° tempo, e successivamente per aver minacciato lo stesso direttore di gara, tanto da dover essere allontanato con la forza dal campo dai propri dirigenti e compagni di squadra, la sanzione inflitta appare eccessiva e può essere ridotta;
ritenuto, che è conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico dell'allenatore Murfone Francesco e di confermare l'ammenda alla società Cuturella per il comportamento dei tifosi;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CASALINUOVO Salvatore fino al 30 APRILE 2009;
riduce la squalifica inflitta all'allenatore MURFONE Francesco fino al 7 MARZO 2009;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 86 del Sig. PAPALETTO Giuseppe (soc. A.S.D. Badolato) – Attività Giovanile
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Inibizione fino al 28.02.2012).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
 sentito il ricorrente;
 ritenuto che dalla lettura del referto e del supplemento arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
 considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del Sig. Papaleo Giuseppe, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Badolato, per l'atto di violenza contro l'arbitro che non ha prodotto conseguenze;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a carico del Sig. PAPALETTO Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2010;
 dispone restituirsi la tassa versata.

RECLAMO N. 87 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA – (Attività Giovanile)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Badolato – Vigor Ambrosiana del 11.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore MAGRO Francesco fino al 31.12.2009, squalifica calciatore GUALTIERI Manuel fino al 30.06.2009, squalifica calciatore SEVERINO Davide fino al 20.04.2009, squalifica calciatore MAURO Nicola per DUE giornate).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
 sentita la società reclamante, che insiste per l'accoglimento del reclamo al quale si riporta;

RILEVA

La Società ricorrente, quale primo motivo di impugnazione, contesta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara dell'11.2.2009 tra Badolato e Vigor Ambrosiana col punteggio di 0 – 3, a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la partita per gli incidenti verificatisi al 20° del 2° tempo;

Ed invero, l'arbitro nel supplemento di rapporto ha così descritto i fatti che lo hanno portato a sospendere la gara:

- al 19° del 2° tempo il calciatore Gualtieri Manuel contestava una decisione *“rivolgendomi con veemenza frasi offensive ed ingiuriose”*; quindi, mentre estraeva il cartellino rosso *“cercava di aggredirmi e successivamente mi sputava”*;
- si avvicinava il n.10 Magro Francesco *“rivolgendomi frasi offensive e minacciose e, dopo essere stato espulso, mi sputava e cercava di aggredirmi”*;
- accerchiato da vari calciatori della Vigor Ambrosiana, tra cui il n.5 Gualtieri Manuel, appena espulso, e il n.3 Mauro Nicola *“cercavo di allontanarmi poiché venivo inseguito da quasi tutti i calciatori della Vigor Ambrosiana, compreso il n.10 Magro Francesco”*;
- riuscivo così a raggiungere gli spogliatoi *“solo grazie all'intervento dei dirigenti della società ospitante Badolato, prontamente venuti in mia difesa”*.

Conclude il rapporto spiegando che negli spogliatoi ha atteso alcuni minuti, *“dopodiché ho considerato l'idea di non proseguire la gara poiché non me la sentivo”*.

E' pacifico, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Va di converso ritenuta non ponderata la decisione di interrompere la gara in presenza di turbative arrecate da proteste eccessive ed atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori e tesserati durante lo svolgimento del gioco.

Nella specie, non sembra sussistere una reale situazione di pericolo tale da giustificare un rischio alla propria incolumità, ove si parla di offese, minacce e sputi, atti deprecabili e meritevoli di adeguata sanzione, ma non di concreta intimidazione e di violenza - consumata o tentata - nei confronti del direttore di gara, tali da giustificare il provvedimento di sospensione definitiva della gara.

La decisione di sospensione appare piuttosto come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato e timoroso.

Lo stesso direttore di gara dichiara di aver deciso di non riprendere la gara dopo essere rientrato negli spogliatoi, *perché non me la sentivo*, non per una acclarata oggettiva impossibilità.

Per quanto riguarda le impugnazioni avverso le sanzioni a carico dei tesserati, si dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del capitano MAURO Nicola per due gare perché non impugnabile, ai sensi dell'art.45/3 lett.a) CGS; mentre le sanzioni inflitte ai calciatori Magro, Gualtieri e Severino, a parere della Commissione vanno considerate congrue ed adeguate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'impugnazione della squalifica del capitano MAURO Nicola;
in parziale accoglimento del reclamo, ordina la ripetizione della gara Badolato – Vigor Ambrosiana (Allievi Provinciali);
Rimette gli atti al Presidente della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza.
rigetta per il resto il reclamo;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 88 della società AMICA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 11.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Calovetese – Amica Calcio dell'8.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica Sig. GRILLO Francesco fino al 11.06.2009, squalifica calciatori DE VINCENTI Natale e CATALANO Gennaro fino al 11.05.2011, squalifica calciatori SCORZA Gennaro e PISANO Francesco fino al 11.02.2011, ammenda di € 500,00).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che l'arbitro ha sospeso la gara al 48° del 2° t. a seguito dell'aggressione con pugni, calci e schiaffi da parte di diversi calciatori della società Amica Calcio, tutti identificati in referto;
- che a seguito dei colpi subiti, ha riportato contusioni al corpo con escoriazioni e contusioni agli arti inferiori, documentate da certificato medico del Pronto Soccorso agli atti;
- che la stessa società reclamante ha ammesso nel suo ricorso *"l'esecrabilità degli atti aggressivi patiti dall'arbitro e riscontrati nel referto medico che non si discute"*, pur contestando l'entità delle sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza;
- che la situazione venutasi a creare in campo e descritta nel provvedimento impugnato era oggettivamente grave e non ovviabile con il ricorso a provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo, tale da legittimare l'arbitro al provvedimento di sospensione della gara, seppure intervenuto nei minuti di recupero;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei calciatori, tutti indicati nel referto come protagonisti della aggressione, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei gravissimi fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 89 della società DIPIGNANO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 18.02.2009 (Squalifica calciatori PESCATORE Francesco e SCARPELLI Gianfranco per TRE gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei due calciatori Pescatore Francesco, reo di comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro, e Scarpelli Gianfranco, per aver scatenato una rissa tra i giocatori, è certamente congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi